



Carta dell'audit della BCE

(con effetto dal 3 maggio 2016)

Nella presente Carta dell'audit il Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE) definisce le finalità, i poteri e le competenze della Direzione Revisione interna (D/IA), specificando il contributo di quest'ultima alla governance interna della BCE.

La D/IA presta, in modo obiettivo e indipendente, servizi di verifica (assurance) e consulenza tesi a migliorare le operazioni, le attività e i processi della BCE e a conferirvi valore aggiunto. Nell'assolvere tali funzioni, contribuisce al conseguimento degli obiettivi della BCE, adottando un'impostazione sistematica e disciplinata nella valutazione e nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della gestione dei rischi e dei processi di controllo e di governance. Tutte le operazioni, le attività e i processi svolti dalla BCE possono essere sottoposti a revisione interna.

La D/IA agisce in modo indipendente, quale terza linea di difesa nel quadro di governance della BCE. La gestione operativa della BCE, responsabile di stabilire i sistemi di controlli interni, costituisce la prima linea di difesa. Le funzioni di gestione dei rischi, controllo, conformità normativa e sorveglianza della BCE rappresentano la seconda linea di difesa.

In aggiunta a queste, la D/IA esamina i compiti e le attività dell'Eurosistema (elementi congiunti), in conformità con la [carta dell'audit per l'Eurosistema/SEBC e il Meccanismo di vigilanza unico \(MVU\)](#). La D/IA attua anche il piano di audit dell'Eurosistema/SEBC/MVU coordinando la revisione interna dei compiti e delle attività dell'Eurosistema/SEBC/MVU conformemente allo Statuto del SEBC e della BCE e al Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio¹, incluse le attività di supporto e i rischi associati e/o le attività decise dal Comitato esecutivo, dal Consiglio direttivo o dal Consiglio generale (di seguito "organi decisionali della BCE"). In questo contesto contribuisce anche allo sviluppo e all'armonizzazione delle metodologie e degli standard di revisione.

1 Indipendenza e obiettività

Per assicurare l'indipendenza della sua funzione, la D/IA riporta direttamente al Presidente della BCE. Né la D/IA né i singoli revisori partecipano alla gestione o svolgono funzioni operative nell'ambito delle attività sottoposte a revisione; i revisori devono evitare conflitti di interesse nell'assolvimento dei propri compiti. In caso di pregiudizio all'indipendenza o all'obiettività della D/IA o dei singoli revisori, il livello dirigenziale appropriato all'interno della BCE e/o gli organi decisionali della BCE devono esserne portati a conoscenza. La D/IA conferma la propria indipendenza

¹ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pagg. 63-89).

organizzativa in un rapporto che sottopone con frequenza annuale al Comitato esecutivo e al Comitato dei revisori interni.

2 Capacità e diligenza professionale

La D/IA e i singoli revisori si conformano agli Standard internazionali per la pratica professionale dell'Internal Auditing (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing), nonché al Codice etico, dell'Institute of Internal Auditors (IIA).

La D/IA assolve i propri compiti con la dovuta capacità e diligenza professionale. A tal fine si assicura di possedere e preservare al suo interno le competenze e le conoscenze necessarie per l'espletamento delle sue funzioni.

3 Competenze

La D/IA esegue gli incarichi di revisione che sono specificati nel piano di audit della BCE approvato dal Comitato esecutivo.

Il piano di audit può subire modifiche. La D/IA può svolgere attività ad hoc di revisione e di altro tipo autorizzate o richieste dal Comitato esecutivo, dal Presidente e/o dal Vicepresidente. Inoltre può eccezionalmente avviare incarichi ad hoc di propria iniziativa, posto che ne dia comunicazione al Comitato esecutivo senza indebito ritardo.

La D/IA:

1. elabora il piano di audit della BCE, utilizzando una metodologia basata sul rischio, per approvazione da parte del Comitato esecutivo; il piano approvato è trasmesso all'alta dirigenza e può essere soggetto a revisione e modifica;
2. attua il piano di audit della BCE svolgendo attività di verifica e consulenza nonché accertamenti;
3. comunica i risultati delle attività di verifica e consulenza nonché degli accertamenti al Comitato esecutivo della BCE e, se opportuno, alle aree operative interessate;
4. con cadenza annuale riferisce al Comitato esecutivo in merito alla realizzazione del piano di audit della BCE e ad altre attività attinenti;
5. segue, valuta e riferisce al Comitato esecutivo e, se opportuno, alle aree operative interessate lo stato di attuazione delle raccomandazioni di audit;
6. coordina l'interazione della BCE con la Corte dei conti europea, i revisori esterni della BCE, altri organismi di audit e la comunità dei revisori;
7. presta consulenza su aspetti relativi a una governance sana e alla prevenzione delle frodi, della corruzione e di altre attività illecite.

Compatibilmente con la presente Carta dell'Audit, il Direttore della D/IA definisce i principi operativi per l'assolvimento dei compiti della Direzione in un manuale di revisione interna (Internal Audit Manual).

4 Accesso alle informazioni

La D/IA ha pieno accesso al personale, agli archivi, alle informazioni, ai sistemi e agli immobili laddove ritenuto necessario per l'espletamento delle sue funzioni. Le informazioni richieste devono essere trasmesse in modo veritiero e completo in tempi ragionevoli. In tale contesto, la D/IA può anche avanzare domanda di accesso permanente (in sola lettura) a dati e sistemi informatici. La D/IA dà immediata notifica al Comitato esecutivo e al Comitato dei revisori interni di qualsiasi tentativo di ostacolare l'assolvimento dei suoi compiti.

La D/IA rispetta il valore e la proprietà delle informazioni ricevute e non ne rivela elementi se non debitamente autorizzata, salvo il prevalere di un obbligo legale o professionale a dare accesso a tali informazioni.

5 Segnalazione degli incidenti

Le aree operative della BCE informano senza indugio la D/IA riguardo a incidenti gravi o significativi riscontrati. In tale evenienza, la D/IA può anche richiedere accesso permanente (in sola lettura) alle basi di dati relative a incidenti e cambiamenti.

6 Relazioni con il Comitato di audit

Si veda il [Mandato del Comitato di audit](#).

7 Assicurazione della qualità

Per assicurare e migliorare la qualità dei propri servizi, la D/IA applica un programma specifico che prevede verifiche costanti ed esami periodici, unitamente a valutazioni periodiche della qualità condotte da revisori interni ed esterni.

8 Indagini amministrative

Ai sensi della circolare amministrativa n. 1/2006 sulle indagini amministrative interne, la D/IA svolge gli accertamenti e le indagini amministrative richiesti, nel cui ambito il Direttore della D/IA riveste la funzione di responsabile dell'indagine (Lead Inquirer).

Per salvaguardare la propria obiettività nell'assolvimento di questi compiti, la D/IA assicura la separazione organizzativa delle indagini amministrative dalle attività connesse ai servizi di verifica.

Risultanze degli audit: attuazione di piani di azione

Le aree operative attuano piani di azione per dare seguito alle risultanze degli audit in linea con la decisione² del Comitato esecutivo in materia, di cui sono di seguito riportati i principali elementi.

- Le aree operative intraprendono azioni per dare seguito alle risultanze degli audit entro un anno dall'adozione di una decisione al riguardo da parte del Comitato esecutivo.
- Le aree operative applicano un sistema di indicatori chiave di performance per misurare l'attuazione dei rispettivi piani di azione e riferiscono al riguardo due volte l'anno.
- Qualora la D/IA si trovi in disaccordo con un piano di azione e/o con la data di attuazione che l'area operativa propone di rispettare, la questione viene affrontata in sede di Comitato esecutivo. La D/IA e il dirigente a capo dell'area operativa competente possono essere invitati a presenziare al dibattito.
- Le aree operative, in coordinamento con la D/IA, richiedono in modo proattivo l'approvazione del Comitato esecutivo per la revisione o la ridefinizione delle priorità di un piano di azione prima di venire meno all'impegno che avevano assunto riguardo alla sua attuazione.

² Sintesi del verbale della 543a riunione del Comitato esecutivo dell'11 settembre 2007, punto 14 all'ordine del giorno.